

18. 2. 1886

Ottobre 1886

Ottobre 1886
Onorevole Deputazione Provinciale

I sottoscritti, quali componenti il Consiglio d'amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, rispondono:

Il Consiglio Comunale di Milano in sua seduta del 20 gennaio 1885 ritenuta la sua deliberazione colta quale aveva approvato il Progetto d'acqua e d'ambiente del Comune, Deliberava anche di chiedere l'applicazione per il Comune di Milano delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885 e precisamente degli arti 16. 17. di detta legge per opere di lambinatura e deviazione da farsi sulle roggi Aquilina, S. Anna, S. Gregorio, Grande, Pesciere, Del Castello e della Pace, sul torrente Sessera e suo affiorante S. Seveso, sul Padiglioni, sul canale Bozzagno, sul canale Vettobio, sul canale Cimello, sul canale S. Sofia, sul canale S. Agostinone, sul fontanile S. Carlo, sul fontanile Madonna, sul fiume Olona, sui canali Rosagnos, S. Pasquale e S. Lazzaro.

Gia alcune rappresentanti di detti canali presentarono ricorso contro detta deliberazione, chi al Ministro, chi all'Hr. Sig. Prefetto; eppero i ricorrenti alla loro volta ricordano richiesto dalla necessaria tutela dei propri diritti, di conformità ai duovi che ad essi incaricano quali amministratori, presentare a questa Onorevole Deputazione Provinciale alla loro volta il presente ricorso, onde questa veda se le ragioni dette svolte non siano tali da imporre il rifiuto del visto di approvazione a detta deliberazione.

Premettendo gli istanti, che la opportunità della presentazione di costutto ricorso è passata, anche pur troppo, per quanto larga sia stata la discussione unghiera che precedette detta deliberazione, pure e mi fatto che in essa la tesi di diritto dell'applicabilità della anzidetta legge (di Napoli) per opere in genere di "lambinatura, deviazione e rettifiche di canali irrigatori e roggi", non venne neanche ventilata - mentre l'altra parte